


## Newsletter

Dipartimento Fiscale

Nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18



### I. Il Decreto

Con Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, sono state emanate specifiche misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (di seguito, il **"Decreto"**).

Il Decreto si articola in cinque Titoli, rispettivamente dedicati: (i) alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale; (ii) alle misure a sostegno del lavoro; (iii) alle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; (iv) alle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese; e (v) a ulteriori disposizioni.

Nei paragrafi seguenti si analizzerà, con esclusivo riferimento alle disposizioni di natura tributaria, il dettato dell'articolo 55, degli articoli 60-71, dell'articolo 83 e dell'articolo 98 del Decreto, alla luce dei chiarimenti apportati con la Relazione illustrativa (di seguito, la **"Relazione illustrativa"**).

## II. **Art. 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese**

L'articolo 55 del Decreto, con l'obiettivo di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità, prevede che le cessioni di crediti deteriorati effettuate a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 consentono la trasformazione delle imposte anticipate ("DTA"), anche se non iscritte in bilancio, in crediti di imposta che possono essere utilizzati, senza limiti di importo, per il pagamento di imposte, ritenute e contributi previdenziali oppure ceduti (infragruppo o a terzi) o richiesti a rimborso all'Erario.

Dal punto di vista soggettivo, la norma si riferisce alle società senza alcuna limitazione circa l'attività svolta. Essa, pertanto, risulta applicabile tanto alle società industriali e commerciali quanto alle società bancarie e finanziarie. La norma, peraltro, non trova applicazione nei confronti delle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare) o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi e dell'insolvenza).

I crediti oggetto di cessione possono essere sia di natura commerciale sia derivanti da finanziamenti e devono risultare "deteriorati", ossia vantati nei confronti di debitori inadempienti per oltre novanta giorni dalla data in cui il pagamento era dovuto. Sono escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 55 del Decreto le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le DTA trasformabili sono quelle riferite (i) a perdite fiscali riportabili ai sensi dell'articolo 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (senza applicazione dei limiti previsti dal secondo periodo del comma 1 della norma per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile) e (ii) all'importo del rendimento nozionale dell'Aiuto alla Crescita Economica ("ACE") eccedente il reddito complessivo netto, che alla data di cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

La quota di DTA trasformabili in credito d'imposta è pari al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. È posto un limite massimo di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei predetti crediti deteriorati. A decorrere da tale data il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta dell'eccedenza del rendimento nozionale ACE, per la parte corrispondente alla quota di DTA trasformate in crediti d'imposta.

# CHIOMENTI

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. Essi non sono produttivi di interessi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, entro la chiusura dell'esercizio in cui ha effetto la cessione dei crediti, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, se non già esercitata, e al conseguente pagamento del canone del 1,5 per cento. Dal tenore della norma, sembra potersi desumere che, ferma restando l'immediata utilizzabilità dei crediti d'imposta, ai fini del canone l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto effetto la cessione.

## **III. Art. 60 – Rimessione in termini per i versamenti**

L'articolo 60 del Decreto proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

## **IV. Art. 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**

L'articolo 61 del Decreto estende la sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già prevista a favore del settore turistico alberghiero dall'articolo 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ad ulteriori categorie di soggetti, operanti nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza, del gioco e delle scommesse.

Per le imprese operanti nel settore turistico alberghiero, nonché per tutte le categorie di soggetti indicate al comma 2 dell'articolo 61<sup>1</sup> è disposta la sospensione dei

---

<sup>1</sup> Si tratta di "a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre

versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Ai versamenti oggetto di sospensione si dovrà provvedere, senza corresponsione di sanzioni e interessi, alternativamente, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, ovvero con formula rateale, in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le sole federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020, ovvero con formula rateale, in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

La disposizione precisa che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## V. **Art. 62 - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi**

L'articolo 62 del Decreto, senza incidere sulla rimodulazione dei termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, di cui all'articolo 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, introduce, per i soggetti che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 2020, degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza possibilità di rateizzazione e senza applicazione di sanzioni.

Per i soli titolari di partita Iva, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un fatturato non superiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, è disposta la sospensione dei versamenti da autoliquidazione, in scadenza nel periodo compreso

---

2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

# CHIOMENTI

tra il giorno 8 marzo 2020 e il giorno 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, è disposta l'esenzione da ritenuta a titolo d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti d'imposta dovrà essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dal contribuente, alternativamente in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, ovvero, con formula rateale, in un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Restano ferme le disposizioni di favore introdotte dall'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (c.d. "zona rossa", comprendente i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo').

## VI. **Art. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti**

L'articolo 63 del Decreto riconosce, a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, con un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell'anno precedente, che durante il periodo di emergenza sanitaria continuino a prestare servizio nella sede di lavoro, un *bonus* di 100 euro. Il *bonus* deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede lavorativa nel mese di marzo 2020. Il premio non concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sarà attribuito in via automatica dal datore di lavoro, con la retribuzione relativa al mese di aprile 2020 o, comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I datori di lavoro recupereranno il premio

erogato tramite compensazione in sede di dichiarazione e versamento delle imposte, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

## **VII. Art. 64 - Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

L'articolo 64 del Decreto introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19.

Tale credito sarà riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro, per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotterà, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, le disposizioni applicative.

## **VIII. Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi**

L'articolo 65 del Decreto riconosce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, ad esclusione delle attività identificate come essenziali dalle disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M 11 marzo 2020, (ad es., farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.).

Tale credito sarà riconosciuto, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

## **IX. Art. 66 - Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

L'articolo 66 del Decreto introduce una detrazione d'imposta pari al 30 per cento, fino a un massimo di 30.000 euro, per le erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020 da persone fisiche e da enti non commerciali in favore dello Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 66 del Decreto prevede altresì la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Le erogazioni liberali di cui sopra possono essere in denaro o in natura. Queste ultime sono valorizzate in base alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, in quanto compatibili.

## **X. Art. 67 - Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori**

L'articolo 67 del Decreto dispone la sospensione, a favore degli uffici degli enti impositori, dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 2020: (i) dei termini relativi alle attività di liquidazione (ad esclusione, secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, dell'attività di liquidazione delle imposte e di controllo formale), di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso; (ii) dei termini per la risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa, alle istanze di interpello di cui all'articolo 11, della L. 27 luglio 2000, n. 212; (iii) dei termini per la risposta alla domanda di accesso e alla conseguente istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo, di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128; (iv) dei termini per la risposta all'istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'articolo 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; (v) dei termini correlati all'istanza per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui all'articolo 1-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50; (v) dei termini correlati all'istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale, di cui all'articolo 31-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; (v) dei termini correlati alle rettifiche in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale, di cui all'articolo 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; (vi) dei termini relativi al regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (c.d. *patent box*), di cui all'articolo 1, commi 37-43, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. I predetti termini, compresi quelli per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra citate, riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica di cui al paragrafo precedente è consentita esclusivamente per via telematica.

Sono altresì sospese, dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze per la ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare (articoli 492-bis, del c.p.c.; articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle Disposizioni attuative al c.p.c.), nonché nelle risposte alle istanze di accesso agli atti amministrativi (articolo 22, della L. 7 agosto 1990, n. 241; articolo 5, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Infine, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica l'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.

# CHIOMENTI

La norma non chiarisce, tuttavia, se si debba avere riguardo al solo comma 1, ovvero anche al comma 2 del citato articolo 12, che prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

## **XI. Art. 68 - Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**

L'articolo 68 del Decreto prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 maggio 2020, derivanti (i) da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; (ii) dagli avvisi di accertamento e dagli atti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli Enti locali; (iii) dagli avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali; (iv) dalle ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali. I predetti versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Anche l'articolo 68 prevede l'applicabilità dell'articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, per quanto concerne i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. Le medesime incertezze interpretative esposte con riferimento all'articolo 67 si applicano anche all'art. 68.

È inoltre previsto il differimento al 31 maggio 2020 del versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione alla c.d. *Rottamazione ter e/o al c.d. Saldo e stralcio*, in scadenza, rispettivamente, in data 28 febbraio 2020 e in data 31 marzo 2020.

Infine, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione in scadenza nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 dovranno essere effettuate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, ed entro il 31 dicembre 2025.

Si segnala che il dettato della norma parrebbe escludere dalla sospensione i termini per il versamento delle somme richieste dall'Agenzia delle entrate a mezzo di avvisi bonari e inviti, nonché delle somme dovute in forza di avvisi di accertamento con adesione.

## **XII. Art. 69 - Proroga versamenti nel settore dei giochi**

L'articolo 69 del Decreto prevede la proroga al 29 maggio 2020 dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito e del versamento del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020. Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza



## CHIOMENTI

degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020.

Inoltre, la norma stabilisce che, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività, non è dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo.

Sono infine prorogate di sei mesi le scadenze dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria.

### **XIII. Art. 70 - Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**

L'articolo 70 del Decreto prevede il potenziamento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria COVID-19. Le risorse destinate sono incrementate di 8 milioni di euro a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa.

### **XIV. Art. 71 - Menzione per la rinuncia alle sospensioni**

L'articolo 71 del Decreto consente a coloro che rinunceranno volontariamente alle sospensioni previste dal Decreto di chiedere che venga data comunicazione di tale decisione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ritrarne un vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

### **XV. Art. 83 - Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di assise**

L'articolo 83 del Decreto dispone il rinvio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze, originariamente fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, relative ai procedimenti civili, penali, tributari e militari, salve le eccezioni di cui al comma 3 (riguardanti, a titolo esemplificativo, le udienze relative a specifiche cause di competenza del Tribunale per i minorenni, alle obbligazioni alimentari, ai

# CHIOMENTI

procedimenti di adozione e di interdizione, alla convalida dei provvedimenti di arresto, etc.).

È altresì prevista la sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini procedurali, ivi compresi i termini per la notifica degli atti introduttivi del giudizio (inclusi i ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie, anche in caso di reclamo e mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), dei procedimenti esecutivi e delle impugnazioni; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito al 15 aprile 2020. Inoltre, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è previsto il differimento dell'udienza o dell'attività da cui lo stesso decorre, in modo da consentirne il rispetto.

Inoltre, è prevista la facoltà per i capi degli uffici giudiziari di adottare misure a contrasto dell'emergenza epidemiologica, quali la limitazione dell'accesso al pubblico degli uffici giudiziari, la gestione delle udienze in modalità telematica, a condizione che venga garantita l'effettività del contraddittorio, il pagamento del contributo unificato esclusivamente con modalità telematiche.

Infine, con riferimento ai procedimenti penali, sono previste specifiche disposizioni in tema di prescrizione, notifiche e sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

## XVI.

### **Art. 98 – Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa**

L'articolo 98 del Decreto estende, per il triennio 2020-2022, il credito di imposta per investimenti pubblicitari, così come disciplinato dall'art. 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati (in luogo del precedente limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali).

Per il 2020, è previsto un differimento di sei mesi del termine di presentazione della relativa comunicazione telematica, che può essere conseguentemente presentata, secondo le modalità ordinarie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

Inoltre, con riferimento al c.d. "*tax credit per le edicole*" introdotto dalla legge di bilancio 2019, e da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 806, L. 30 dicembre 2018, n. 145), sono stati previsti, per l'anno 2020: (i) l'incremento da 2.000 a 4.000 euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario; (ii) l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili, con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, per i servizi telefonici e di collegamento a internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; e (iii) l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei

# CHIOMENTI

Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

*Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti*

---

## Contatti

### **Raul-Angelo Papotti**

Partner – Chiomenti  
Dipartimento Fiscale  
T. +39 02 72157 855  
raul.papotti@chiomenti.net

### **Giovanni Carpenzano**

Of Counsel – Chiomenti  
Dipartimento Fiscale  
T. +39 02 72157 459  
giovanni.carpenzano@chiomenti.net

### **Antonino Guida**

Counsel – Chiomenti  
Dipartimento Fiscale  
T. +39 02 72157 851  
antonino.guida@chiomenti.net

### **Irene Pellecchia**

Counsel – Chiomenti  
Dipartimento Fiscale  
T. +39 02 72157 859  
irene.pellecchia@chiomenti.net

---